

un atto di ordinaria amministrazione con cui il consiglio e il popolo lindio desiderano assicurare, per così dire, la vita dei loro cittadini combattenti sia per ordine della patria sia a scopo privato. E però nulla vieta di riferire il nostro decreto ai primi anni della guerra peloponnesiaca.

Durante questa guerra la maggior parte dei rematori era gente arruolata nelle città dell'impero ateniese¹; e Tuciddide fa dire ai Corinzi (I, 121, 3): *δάνεισμα γὰρ ποιησάμενοι ὑπολαβεῖν οἰοί τ' ἔσμεν μισθῷ μείζονι τοὺς ξένους αὐτῶν ναυβάτας ὄνητή γὰρ Ἀθηναίων ἢ δόναυις μάλλον ἢ οἰκεία*, e ripetere a Pericle (I, 143, 1): *εἰ τε καὶ κινήσαντες τῶν Ὀλυμπιάσιν ἢ Δελφοῖς χρημάτων μισθῷ μείζονι πειρώμενοι ἡμῶν ὑπολαβεῖν τοὺς ξένους τῶν ναυτῶν. μὴ ἔτιων μὲν ἡμῶν ἀντιπόλων ἐσβάντων αὐτῶν τε καὶ τῶν μετοίκων δεινὸν ἂν ᾖ*. I Corinzi agli inizi delle ostilità con Corcira portano la loro flotta a 90 triremi (Thuc., I, 46) e assoldano rematori in tutta la Grecia, cioè nelle città dell'impero ateniese (Thuc., I, 35, 3-4). Nel nostro decreto poi l'arruolamento da parte di una potenza straniera di cittadini lindî che liberamente cercano nella milizia un'occupazione sembra comune.

Pertanto se è molto probabile che agli anni fra il 440 e il 420 a. Cr. spetti il decreto contenuto nella nostra pietra, poco dopo di esso, ma sempre prima di quello dei Rodi, va posto il decreto di Lindo trovato a Naucrati.

È necessario ora esaminare non solo nel suo complesso, sì anche nei particolari la nostra epigrafe per comprendere la costituzione di Lindo nel V sec. innanzi al sinecismo rodio, servendoci per questo pure dell'altro decreto di Lindo. La distinzione netta fra lo stratego che consegna al sacerdote la sessagesima riscossa dallo stipendio dei militari a lui soggetti e i combattenti privati che, in persona, debbono versare al sacerdote la sessagesima della loro paga, indica che lo stratego non aveva alcun potere sui mercenari lindî i quali volontariamente militavano in terra straniera; dunque essi dipendevano dagli ufficiali della città che li assoldava. Ma non si può con altrettanta chiarezza stabilire in quale precisa condizione giuridica si trovassero pel periodo del servizio rispetto alle autorità della loro patria. Questa, è da presumere, conservava tutti i diritti che ha su' suoi cittadini, esclusi per quel periodo, com'è logico, i diritti militari; poteva a ogni modo liberamente esigere la sessagesima per Enyalios e imporre ai mercenari un tempo determinato per la consegna del denaro al sacerdote, finita peraltro la spedizione; poteva, se è giusto il supplemento, pretendere da loro che denunciassero ai presidenti quanto essi riscotevano come paga. Non si tratta perciò d'un appello, direi, vago alla religiosità dei singoli, ma d'un ordine fisso che comporta da parte di chi lo riceve responsabilità e pericoli in caso di inadempienza. E, sempre se è giusto il supplemento, nel comma: *γραφόντων δὲ τοῖ ἐπιστάται ὃ κα ἔαχον τοῖ στραταγοὶ αὐτοὶ καὶ τὸ λοιπὸν οἱ κα στρατεύονται* è contenuto il modo di verificare che quanto consegneranno poi lo stratego e i privati al sacerdote corrisponde veramente alla sessagesima di quel che hanno in realtà percepito lo stratego da distribuire ai militari (v. sotto), i privati come loro stipendio; facile era infatti, conoscendo la paga, valutarne la sessagesima. Certo questo modo non evitava le frodi, se i privati avessero dichiarato, ad

¹ G. BUSOLY, *Griech. Gesch. bis zur Schlacht bei Chaeroneia*, III, 2, Gotha 1904, p. 874.

esempio, uno stipendio inferiore, avviava tuttavia al pericolo anche più grave di confidare soltanto sulla coscienza dei singoli e sul loro sentimento religioso, poichè fra la denuncia della paga e la consegna della sessagesima di essa al sacerdote correva inevitabilmente un periodo, quello della spedizione, durante il quale si poteva, ritenendolo necessario, accertare la giustezza della denuncia.

Inoltre dallo stesso comma sappiamo che già per il passato si registrava quanto ricevevano gli strateghi sia da Lindo sia da una potenza estera per l'impresa militare di cui erano incaricati; e questa registrazione fatta ora forse con ragguaglio più minuto appunto perchè servisse di verifica per la sessagesima riguarda, s'intende, soltanto quelli che militano pubblicamente. Il verbo *εισπράττειν* riferito allo stratego potrebbe qui avere due sensi. È probabile che lo stratego come in Atene così anche in Lindo non percepisse alcuno stipendio; dunque la frase *ὅ κα ἔσπον τοὶ στρατηγοὶ αὐτοὶ* non va intesa in corrispondenza con la paga dello stratego, e però l'interpretazione « quello che gli stessi strateghi abbiano ricevuto da distribuire ai militari per loro stipendio » è da considerarsi la giusta. Ma in tale caso, poichè non si capirebbe come gli strateghi distribuissero dapprima le paghe ai militari e, in seguito, riscuotessero da loro la sessagesima, determinando così una situazione che poteva dar luogo a inconvenienti, sembra più proprio attribuire al verbo *εισπράττειν* il significato di « riscuotere » nel senso di « ritenere » la sessagesima proprio nel momento in cui si eseguivano i pagamenti degli stipendi. A meno che non si voglia pensare (ipotesi con minore probabilità) che lo stratego fosse responsabile nominalmente del denaro destinato alla spedizione da lui comandata (v. sotto) e di questo egli dovesse rendere conto, ma che in realtà i soldati venissero pagati direttamente dalla Potenza per cui interesse essi militavano; onde lo stratego di fatto avrebbe allora riscosso la sessagesima dai soldati.

Fra le due interpretazioni, pur essendo preferibile, a mio avviso, la prima, difficile è un giudizio sicuro, chè troppo genericamente è nota l'organizzazione finanziaria dell'impero attico rispetto ai soci, se questi fornivano aiuti ad Atene non contemplati, come sembra, dagli impegni dello statuto della lega. Si sa¹ che nel secondo periodo della lega attica, quando la *συνμαχία* si mutò in *ἀσπὴ*, le città dipendenti erano quasi tutte obbligate a dare tributo in denaro e fanti, soltanto le poche città rimaste autonome, Chio, Lesbo e, per alcuni anni, Samo, dovevano consegnare un determinato contingente di navi da guerra equipaggiate. Che le città autonome, non essendo soggette a tributo, provvedessero agli stipendi, si può ritenere sicuro²; ma incerto permane se le città dipendenti pagassero quelli tra i loro soldati che avevano concessi in aiuto ad Atene o ricorressero alla cassa della lega³. Peraltro, anche se mancano testimonianze esplicite, è verisimile che appunto il tributo versato nella cassa della lega servisse in massima parte per le spese di guerra, e con esso si pagassero gli stipendi alle milizie offerte dalle città dipendenti, sia che queste milizie

¹ G. BUSOLT, *Die griech. Staats- und Rechtsaltertümer*, *Leitung der Griechen und Römer*, in MÜLLER, *Handbuch der klass. Altertumswiss.*, IV, 1², München 1892, p. 325.

² J. KROMAYER-G. VEITH, *Heerwesen und Krieg-*

führung der Griechen und Römer, in MÜLLER, *Handbuch der klass. Altertumswiss.*, IV², 2, München 1928, p. 59.

³ KROMAYER-VEITH, *op. cit.*, p. 59.

fossero costituite da semplici fanti, secondo quanto era richiesto in via generale dallo statuto, sia che fossero rappresentate da aiuti assai maggiori in momenti gravi come, ad esempio, le due pentecontori rodie nella spedizione ateniese di Sicilia del 415 a. Cr.

E non meno genericamente è nota la condizione di disciplina in cui si trovavano le milizie alleate rispetto all'autorità militare ateniese, se cioè esse ubbidivano ai propri ufficiali come in Roma nel periodo repubblicano gli alleati avevano alla loro testa i *praefecti socium* romani, mentre i comandi subalterni conservavano ufficiali indigeni, o se passavano addirittura alle dipendenze dirette degli ufficiali ateniesi. Da Tucidide (IV, 7; I, 61, 3) si può forse dedurre che «an ihre Untertanen liessen die Athener überhaupt öfter erst, wenn sie in deren Gebiet angelangt waren, durch ihre Strategen das Kriegsaufgebot ergehen»¹, quantunque siffatta illazione sia eccessiva in base alla poca determinatezza dei luoghi citati, potendosi ammettere che lo stratego ateniese avesse, com'è naturale, il comando in capo senza escludere con ciò la presenza di ufficiali indigeni a lui sottoposti. Ma che lo stratego indigeno si trovasse realmente fra le proprie milizie viene ora testimoniato dalla nostra epigrafe la quale riferisce l'ordine (l. 47 segg.): τὸ δὲ ἀργύριον ὁ στρατηγὸς καὶ τοὶ ἰδιῶται ἐπεὶ καὶ ἔλθῳντι καταθέμεν ἐμὴ μὴνὶ παρὰ τὸν ἱερῆα: e il supplemento ἐ[λθῳν]τι è sicuro. Nè pare lecito pensare che qui sieno considerate soltanto le spedizioni nei non lontani dintorni di Lindo tentate² nell'interesse proprio della città (sembra che Lindo volesse allargare in quegli anni o poco prima il suo dominio); nel decreto infatti s'insiste sulla distinzione δημοσίᾳ e ἰδίᾳ e, poichè Lindo in questo periodo come nel 415 a. Cr. inviava, si è visto, aiuti ad Atene, tali milizie pubbliche messe a disposizione della Potenza straniera erano certo pure quelle da cui lo stratego aveva l'obbligo di riscuotere la sessagesima allo stesso modo che la doveva esigere dai soldati partecipanti a una spedizione nei dintorni di Lindo non ancora sottomessi alla città.

Cercando di determinare la costituzione di Lindo nel V sec. prima del sinecismo rodio, è bene premettere che, se le linee essenziali vengono date dalla nostra epigrafe, i particolari vanno riguardati soltanto in via d'ipotesi. L'instestazione del nostro decreto, come dell'altro pure di Lindo, è simile a quella dei decreti attici, ma in esso manca la pritanìa, nè si può pensare che questa mancanza sia dovuta a frattura della pietra, perchè anche nel secondo decreto di Lindo integro la pritanìa non compare. E qui si delinea già una differenza dai decreti attici che meglio verrà chiarita nel confronto fra le due costituzioni diverse per non pochi rispetti.

Senza dubbio il prescritto deve contenere la datazione dell'anno. Poichè nel secondo decreto di Lindo manca l'ἐπιστάτης che è nel nostro e in entrambi compare il γραμματεὺς, la datazione evidentemente è data dal γραμματεὺς, il quale è dunque con ogni probabilità il segretario della bule e sta in carica quanto la bule. Come questa duri per un anno si può forse dedurre dalla denuncia annuale (κατ'ἐνιαυτόν) fatta alla bule dal sacerdote di Enyalios del de-

¹ KROMAYER-VEITH, *op. cit.*, p. 59.

² H. VAN GELDER, *op. cit.*, p. 74.

naro che egli detiene e dalla consegna dello stesso denaro al sacerdote entrante, chè non sembra lecito congetturare una durata in carica della bule, ad esempio, di sei mesi, ammettendo che il sacerdote di Enyalios saltasse, per così dire, una bule nelle sue denunce. Allo stesso modo in Atene alla presenza del consiglio dei Cinquecento i tesoriери della dea ricevevano dai predecessori gli oggetti da custodire e li rimettevano a quelli che erano chiamati a occupare il loro posto, e sempre in presenza del consiglio nel *buleuterion* venivano effettuati i versamenti agli apodecti¹.

Se il *γοαρματεὺς* della bule fosse simultaneamente anche dei pritani, rimane incerto. È certo invece che i pritani non duravano quanto la bule. La frase *τοὶ πρυτάνεις τοὶ τῶν Ἀρταμίτιον μήνα πρυτανεύοντες* riferisce con precisione che i pritani mutavano durante il corso dell'anno ufficiale; vale a dire l'insistere sui pritani che tengono la pritania nel mese di Artamitio non è una semplice determinazione cronologica, quasi si indicasse soltanto che il sacrificio dovesse venir fatto nel mese di Artamitio, ma rivela sicuramente l'esistenza di altri pritani nello stesso anno *buleutico*. Si potrebbe forse pensare che la bule durasse in carica per un anno, e i pritani per un semestre, che come dopo in Rodi fondamento di tutta la costituzione era la divisione dell'anno in *χειμερινή ἐξάμηνος* e *θερινή ἐξάμηνος*, così già ora in Lindo per i soli pritani sussistesse la medesima divisione cronologica. Questa ipotesi parrebbe convalidata dall'essere proprio l'Ἀρταμίτιον il primo mese della *θερινή ἐξάμηνος* in Rodi. Ma se così fosse in realtà, l'espressione greca sembra dovesse suonare altrimenti, poichè in casi simili iscrizioni di Tino (*IG.*, XII, 5, 881, 882, 883, 884, ecc.) hanno: *οἶδε ἤρξαν τὴν πρώτῃν ἐξάμηνον*; e Polibio (XXVII, 7, 2) riferisce: *Στρατοκλήους πρυτανεύοντος τὴν δευτέραν ἐκμηνον*. Peraltro se i pritani tenevano la carica meno di sei mesi, non si può tuttavia affermare che essi durassero un solo mese, come di solito si ammette per Astipalea in base a una espressione non diversa di un'epigrafe assai più tarda (*IG.*, XII, 3, 169, 170): *τοὶ πρυτάνεις τοὶ πρυτανεύοντες μήνα Ἰοβάκιον*²; e anche in Atene i pritani d'una tribù nell'epoca della nostra epigrafe stavano al potere per una decima parte dell'anno.

In Rodi i pritani, che duravano in carica quanto la bule, venivano eletti dall'ecclesia, e però indipendentemente dalla bule³; poichè in Lindo i pritani durano meno della bule, si trovano cioè in condizione diversa rispetto alla bule dai pritani di Rodi, erano forse eletti pure in modo diverso, e potrebbe darsi che essi, come in Atene, non fossero se non i *buleuti* di un dato periodo, quello della loro pritania. Da testimonianze tarde è noto che Lindo aveva tre epistati⁴, rappresentanti, è da credere, delle tre tribù in cui certo si divideva la cittadinanza nel V sec. E non importa che queste fossero le antiche doriche o tre nuove; chè, se da una parte in Rodi non si sono ancora trovati i nomi delle tre tribù doriche, si nomi diversi, dall'altra compaiono in Agrigento, colonia della *lindia* Gela (*IG.*, XIV, 951). Nel V sec. dunque è probabile che

¹ E. CAILLEMER, in DAREMBERG-SAGLIO, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, I, p. 743.

² H. VAN GELDER, *op. cit.*, p. 241; E. OBERHUMMER, in PAULY-WISSOWA, *Real-En cycl*, II, col. 1874.

³ H. VAN GELDER, *op. cit.*, p. 240; F. HILLER VON GÄRTINGEN, *art. cit.*, col. 767.

⁴ H. VAN GELDER, *op. cit.*, p. 236.

i rappresentanti delle tribù tenessero a vicenda il comando nella città ossia che i *buleuti*, eletti forse in numero eguale per ogni tribù, prendessero il nome di *pritani* quando la loro tribù era al potere non altrimenti da quello che avveniva nello stesso tempo in Atene per le file create da Clistene. E se è giusta l'ipotesi, i *pritani* dovevano stare in carica quattro mesi dell'anno o continuatamente, com'è più verisimile, o saltuariamente secondo un ordine costituzionale in modo, peraltro, che il periodo complessivo di comando per i *buleuti* di ogni tribù risultasse di quattro mesi.

Nella nostra epigrafe vengono nominati anche gli *ἐπιστάται*. Questi sembrano essere i predecessori dei tre *ἐπιστάται* testimoniati per Lindo, si è visto, in iscrizioni più tarde, i quali hanno il disbrigo degli affari giornalieri, la presidenza del consiglio e dell'adunanza del popolo¹, rimasti quando la costituzione fu modificata (v. sotto). Pertanto nel V sec. i tre *ἐπιστάται* presiedono la *bule* e l'*ecclesia*, in base al prescritto del nostro decreto: *ὁ δὲνα ἐπιστάται*, successivamente secondo un ordine stabilito proprio come in Atene nello stesso periodo. Ma in Atene l'*epistate* dei *pritani*, nominato allora per una notte e un giorno soltanto, era presidente della *bule* e dell'assemblea popolare, se venivano convocate nel giorno della sua *epistasia*². Più tardi al contrario in Lindo pare che gli *epistati* tenessero la presidenza del consiglio e dell'*ecclesia* collegialmente³; e in tale modifica della primitiva condizione si può forse vedere un indice della tendenza, caratteristica poi della città di Rodi (dove i *pritani* appunto perchè indipendenti dalla *bule* ed eletti dall'*ecclesia*, con la stessa durata in carica della *bule*, avevano un aspetto assai più oligarchico che quello dei corrispondenti *pritani* ateniesi), a differenziarsi, anche nelle somiglianze, dalle forme costituzionali di Atene.

In Lindo dunque nel V sec. gli *epistati* sarebbero i presidenti dei *buleuti* d'ogni singola tribù; quando questa è al potere, i *buleuti* di essa sono per quel periodo *pritani*, e l'*epistate* presiede da solo il consiglio e l'*ecclesia*, assistito forse, ma semplicemente assistito, dagli altri due. Impossibile è determinare come si alternino gli *epistati* alla presidenza del consiglio e dell'*ecclesia*, troppo numerose essendo le ipotesi. Inoltre i presidenti in comune, com'è più verisimile, almeno per la denuncia dello *stratego* o, anche separatamente, accolgono giusta il comma *γραφόντω δὲ τοῖς ἐπιστάταις κτλ.* le denunce degli stipendi da parte dello *stratego* e dei mercenari e registrano.

Nel nostro decreto e nell'altro pure di Lindo non compaiono i *μαστοροὶ* testimoniati nei secoli successivi; e la loro mancanza in tali documenti indica o che non esistevano o che non rivestivano allora la carica importante del periodo seguente quando erano veri e propri *βουλευταί*⁴. Anche per questo rispetto la costituzione di Lindo dopo il *sinecismo* rodio presenta una diversità profonda da quella anteriore in cui certo forte agiva l'influsso ateniese come, del resto, era da attendersi secondo quanto afferma Tucidide (VIII, 48, 64, 65)

¹ C. SCHUMACHER, *De republica Rhodiorum commentatio*, Diss. Inaug. Heidelbergae 1886, p. 24 segg.; H. VAN GELDER, *op. cit.*, p. 236.

² G. DE SANCTIS *Attili, Storia della Repubblica Ate-*

niese, II ed., Torino 1912, p. 352 segg.

³ H. VAN GELDER, *op. cit.*, p. 236.

⁴ H. VAN GELDER, *op. cit.*, p. 237 segg.

che le città della lega delio-attica in generale avevano costituzioni democratiche. Forse il versamento a Enyalios della sessagesima dello stipendio può ricordare l'*ἀπαρχή* creata in Atene nel 454-3, sicché annualmente si doveva offrire ad Atena $\frac{1}{30}$ dei tributari¹. E ovvia sembra ora la congettura che proprio il sinecismo abbia determinato in Lindo quella modifica nella costituzione messa in risalto dallo studio dei due decreti del V sec.²

I sacrifici a Enyalios sono qui per la prima volta, come già ha osservato il Maiuri³, documentati epigraficamente⁴, e lo stesso culto di Enyalios in Rodi non era ancora conosciuto. Si sapeva soltanto che nella prima metà del II sec. a. Cr. alcuni Rodi, consultato l'oracolo delfico, fecero una dedica nell'isola di Tino a varie divinità fra cui *Ἐνυάλιος* (IG., XII, 5, 913). Nè Enyalios in questa iscrizione è semplice epiteto di Ares come, ad esempio, in un'epigrafe di Ermione (IG., IV, 717) e in un'altra di Atene (IG., II-III², 1072), in Omero (II, XVII, 211) e in Apollonio Rodio (III, 1366), chè accanto a Enyalios e a Enyo è Ares. Enyalios aveva culto in Sparta; e Pausania (III, 14, 9) riferisce: *ἐκατέρα μοῖρα τῶν ἐφήβων σκύλακα κνέες τῷ Ἐνυάλῳ θύουσι, θεῶν τῶν ὀλκνωτάτῳ κνέοντες ἱερεῖον κατὰ γνώμην εἶναι τὸ ὀλκνωτάτων ζῶν τῶν ἡμέρων*⁵. Continua quindi: *ἐπὶ δὲ τῇ θυσίᾳ κάρουσι ἡθάδας οἱ ἐφηβοὶ συμβάλλουσι μαχονμέ- νους· ὀποτέρων δ' ἂν ὁ κάρος τέχνη νικῶν, [ἔστιν] ἐν τῷ Πλατανιστῇ κρατῆσαι τοῦτους ὥς τὰ πλείω συμβαίνει*. Dunque gli stessi animali, all'infuori dell'*ἔριφος* che si trova nell'epigrafe, sacro, è noto⁶, a Dioniso, compagno nel luogo citato e nel nostro decreto; e se Pausania non aggiunge quel che poi si sarebbe fatto del *κάρος* vincitore, si può ora pensare che esso venisse sacrificato a Enyalios. Il *κάρος* fra l'altro è la vittima che la legge dei Messeni sui misteri di Andania (Syll.³, 736, l. 34, 39) del 92 a. Cr. stabilisce per Apollo Carneio e un'iscrizione di Micono del 200 a. Cr. (Syll.³, 1024, l. 15) per Core. Al contrario il cane veniva sacrificato soltanto nel culto straniero di Ecate⁷; ed Enyalios secondo il Wilamowitz⁸ sarebbe per l'appunto cario.

Nel nostro decreto a l. 38, se è giusta l'interpretazione, abbiamo l'accenno a *ἐπίδοσεις* private. Queste a scopo religioso non sono rare, e proprio per Lindo in IG., XII, 1, 764 del III sec. a. Cr. è ricordo di *ἐπίδοσις ἐς τὰν ἀποκατάστασιν τοῦ κόσμου τῇ Ἀθανᾷ καὶ τῷ ποτηρίῳ*, per Atene in IG., II-III², 2330 del IV o III sec. a. Cr. compare una *ἐπίδοσις [εἰς τὴν ἐπι]σκευὴν τοῦ ἱεροῦ καὶ κατασκευὴν τοῦ ἐργαλείου*....., come pure in IG., II-III², 1228, del 116-5 a. Cr.; e in un'epigrafe di Livadiá (IG., VII, 3077) della seconda metà del I o del prin-

¹ K. J. BELOCH, *Griech. Geschichte*, II², 2, Strassburg 1916, p. 329.

² L'esistenza dei *μαρτοὶ* lindii prima del sinecismo è ammessa da H. VAN GELDER, *op. cit.*, p. 236, il quale peraltro annota: «Zwar wissen wir nichts aus so früher Zeit über das rhodische Beamtenum». I nostri due decreti certo intaccano ora profondamente la tesi del Van Gelder. Anche H. FRANCOIS, *op. cit.*, p. 196, e da ultimo A. MOMIGLIANO, *Note sulla storia di Rodi*, IV, *Una riforma costituzionale di Camiro*, in «*Riv. di Fil.*», n. s. XIV, 1936, p. 59, seguono il Van Gelder. Cfr. invece U. KAHRSTEDT, in PAULY-WISSOWA, *Real. Encycl.*, XIV, col. 2176.

³ A. MAIURI, *mem. cit.*, p. 484.

⁴ Circa l'offerta a Enyalios del casco e della lancia, testimoniata forse dalla tavoletta di bronzo del VII-VI sec. a. Cr. trovata sulla Larissa d'Argo, v. l'acuto articolo di W. VOLLGRAFF, *Une offrande à Enyalios*, in «*Bull. de Correspond. Hell.*», LVIII, 1934, p. 138 segg.

⁵ V. PLUT., *Aet. Rom.*, 111, p. 290 d.

⁶ L. PRELLER-C. ROBERT, *Griech. Mythologie*, I², *Theologie und Götter*, Berlin 1894, p. 714; Syll.³, 1025, l. 45.

⁷ U. v. WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, *Der Glaube der Hellenen*, I, Berlin 1931, p. 290.

⁸ *Op. cit.*, p. 104.

cipio del II sec. d. Cr. οἷδε συνεβάλοντο εἰς τὸν τοῦ ἱεροῦ σηκοῦ [περίβολον]. Anche per tale aspetto il decreto di Lindo è uno dei documenti più arcaici in cui sia menzione di ἐπίδοσις poichè il più antico sino ad oggi si vedeva nell'iscrizione IG., V, 1, 1, di Sparta spettante al 428-20 a. Cr. E se come figura giuridica in sè compiuta, giusta l'opinione di A. Kuenzi¹, l'ἐπίδοσις è sorta in Atene alla fine del V o all'inizio del IV sec. a. Cr., qui nella nostra epigrafe e nell'altra di Sparta avremmo le prove documentarie di quello che è stato l'avviamento alla precisa determinazione giuridica.



inv. 5543

¹ A. KUENZI, 'Επίδοσις, Sammlung freiwilliger Beiträge zu Zeiten der Not in Athen, Bern 1923.